



## **Titolo**

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, CGS - fanno piena prova dei fatti ivi rappresentati - valore probatorio privilegiato – fatto non rappresentato nel rapporto – non esclude che il fatto si sia verificato - fattispecie

## **Descrizione**

I referti degli ufficiali di gara costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del *quod non*, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta *aliunde*, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; n. 77/CFA/2022-2023/E; Sez. I, decisione n. 0058/CFA/2023-2024). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la circostanza che il referto arbitrale non recasse alcuna segnalazione di irregolarità non potesse valere a costituire prova legale dell'insussistenza della condotta, tanto più che la (non inconsueta) tattica di gioco della melina non configura necessariamente una condotta ostruzionistica o sleale e, se messa in atto dalla squadra in svantaggio, può essere diretta a contenere il passivo o indotta da deficit tecnici e agonistici o da affaticamento fisico; inoltre se si fosse stato invece al cospetto di "un comportamento palese e scorretto dei giocatori" ispirato "dall'intenzione evidente di perdere la partita", "incontrovertibilmente percepito come tale anche da coloro che hanno assistito alla gara dalla tribuna", ossia in presenza di condotte sleali connotate da caratteri di immediata e diffusa percezione, l'arbitro non avrebbe potuto esimersi dal dovere, previsto dall'art. 42, terzo comma lett. o), del Regolamento A.I.A. vigente all'epoca dei fatti, di "segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato". L'arbitro rappresenta, infatti, il primo e naturale giudice della gara e, per tale ragione, le sue valutazioni non possono essere confinate in una dimensione di irrilevanza.).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 81/CFA/2024-2025/H

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 61, comma 1, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 20 gennaio 2025 (A.S.D. A.C. Montignoso e altri-PFI)**